

Legge regionale 28 gennaio 1987 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

Art. 49

Consorzi di bonifica(programma 0.7.1.)(1)

Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1986, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana costituiti o costituendi tra le Comunità montana costituiti o costituendi tra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 6, L. R. 29/1990